

REGOLAMENTO DEI COMITATI REGIONALI

(approvato dal Consiglio dell'Ordine il 20 gennaio 2014)

1. ISTITUZIONE E FUNZIONE DEI COMITATI

I Comitati Regionali sono costituiti con delibera del Consiglio dell'Ordine Nazionale su propria iniziativa o su proposta scritta di almeno 5 iscritti all'Albo che svolgano in via prevalente la loro attività professionale sul territorio regionale.

Per l'istituzione di un Comitato Regionale è necessario che siano operanti sul territorio almeno 10 attuari iscritti all'Albo. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale può derogare a tale condizione.

Non è prevista l'istituzione di un Comitato Laziale poiché le funzioni sono svolte dall'Ordine Nazionale la cui sede è stabilita a Roma.

I Comitati Regionali hanno il compito di:

- costituire un punto di riferimento ed aggregazione per tutti gli attuari afferenti;
- promuovere, d'intesa con l'Ordine, ogni attività utile allo sviluppo ed all'affermazione della professione;
- coadiuvare l'Ordine Nazionale a livello locale e, ove concordato, rappresentarlo;
- individuare e promuovere iniziative di formazione nel territorio coordinate con i programmi della Formazione Attuariale Continua previsti dall'Ordine;
- svolgere le funzioni elettorali (allegato 1);
- provvedere alla gestione amministrativa delle afferenze;
- attivare sul territorio iniziative di marketing presso le scuole superiori e l'università.

2. AFFERENZA AI COMITATI

All'atto dell'iscrizione all'Albo viene stabilita d'ufficio l'afferenza dell'attuario ad uno dei Comitati Regionali esistenti sulla base del luogo di lavoro dichiarato.

L'attuario è tenuto a comunicare al Comitato Regionale e alla Segreteria dell'Ordine tutti i dati necessari aggiornati per la corretta gestione amministrativa della sua posizione e per consentire la trasmissione delle comunicazioni (circolari, lettere, informazioni, ecc.), aggiornando direttamente le informazioni sul sito dell'Ordine, nella sezione riservata all'anagrafica.

Qualora l'iscritto intenda modificare l'afferenza deve comunicare la sua scelta per iscritto, anche per posta elettronica, al Comitato da cui esce, a quello a cui intende afferire ed alla Segreteria dell'Ordine, motivandone le ragioni. Dovrà inoltre provvedere alla modifica dell'afferenza sul sito dell'Ordine nella sezione riservata all'anagrafica.

In ogni caso l'elenco ufficiale degli afferenti è quello risultante alla Segreteria dell'Ordine desumibile dalle informazioni presenti sul sito dell'Ordine nella sezione riservata all'anagrafica.

3. COMPONENTI DEL COMITATO

Ciascun Comitato Regionale è costituito da tre componenti.

I componenti del Comitato sono eletti dagli afferenti al Comitato stesso, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Comitato Regionale eleggono, al loro interno, un Presidente e un Segretario e fissano la sede del Comitato stesso; tali decisioni devono essere comunicate per iscritto, anche tramite posta elettronica, al Consiglio dell'Ordine per la necessaria ratifica con apposita delibera.

Non esiste incompatibilità tra le cariche di componente di Comitato Regionale e del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Nazionale.



In casi eccezionali (p.e. rinnovo del Consiglio dell'Ordine ad una scadenza anticipata o posticipata rispetto a quella ordinaria, etc.) il Consiglio dell'Ordine può prendere ogni provvedimento che ritenga necessario per il regolare funzionamento dei Comitati, come ad esempio:

- confermare i Comitati esistenti;
- stabilire il rinnovo immediato di tutti i Comitati Regionali o solo di alcuni di essi;
- sostituire provvisoriamente i componenti, in attesa di svolgimento di nuove elezioni;
- richiedere ai Comitati, se del caso, la reintegrazione di componenti mancanti o che non possono più assicurare le loro funzioni;
- nominare direttamente i componenti del Comitato, attribuendo le relative cariche.

4. COMPITI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO

Il Presidente del Comitato Regionale svolge i seguenti compiti:

- rappresenta l'Ordine in sede locale;
- convoca e presiede il Comitato e le riunioni degli afferenti;
- informa il Consiglio dell'Ordine su particolari esigenze locali concernenti la professione;
- collabora con l'Ordine per la partecipazione ai Comitati Unitari dei Professionisti (CUP locali) e per i contatti con i rappresentanti degli altri organismi professionali locali e con l'ambiente universitario;
- collabora con l'Ordine su tutte le questioni per le quali viene interessato;
- assume iniziative per l'organizzazione di incontri utili allo sviluppo professionale;
- è delegato dall'Ordine ad organizzare incontri di formazione a livello locale;
- promuove iniziative di marketing presso le scuole superiori e l'università

Il Presidente del Comitato Regionale e gli altri componenti possono partecipare, su delega dell'Ordine, a riunioni quali, ad esempio, la consulta delle professioni regionale o provinciale.

In caso d'impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

5. COMPITI DEL SEGRETARIO DEL COMITATO

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Comitato e fornisce assistenza al Presidente del Comitato stesso per tutte le attività amministrative e organizzative e per le iniziative promosse localmente.

6. RELAZIONI CON L'ORDINE

Al fine di favorire l'interazione con le realtà locali, anche attraverso il reciproco confronto delle loro esperienze ed esigenze l'Ordine ha facoltà di convocare la Conferenza dei Comitati Regionali.

I membri del Comitato devono organizzare un incontro con gli afferenti almeno una volta all'anno, invitando i rappresentanti dell'Ordine allo scopo di presentare le attività effettuate e proporre le tematiche, sia di carattere organizzativo che tecnico, ritenute tali da meritare l'interesse generale del Consiglio stesso.

Inoltre l'Ordine, d'intesa ed in collaborazione con i Comitati, promuove occasioni d'incontro diretto con gli afferenti al singolo Comitato Regionale.

Lo stesso Comitato, inoltre, organizza e promuove eventi d'incontro diretto con gli afferenti al singolo Comitato Regionale, informandone l'Ordine.



ALLEGATO 1

al Regolamento dei Comitati Regionali

A. ATTIVITÀ DEL COMITATO IN CASO DI ELEZIONI

In occasione delle elezioni il Comitato Regionale ha il compito di collaborare con il Consiglio dell'Ordine Nazionale e con il Presidente del Seggio Elettorale, nominato dal Consiglio stesso, e di allestire, ove richiesto, il seggio elettorale.

In particolare il Comitato provvede:

- a consegnare il materiale necessario per le votazioni per corrispondenza agli afferenti che ne facciano motivata richiesta;
- a tenere aggiornato l'elenco degli afferenti al Comitato stesso in collaborazione con la Segreteria dell'Ordine e sulla base delle informazioni desumibili nella sezione dell'anagrafica del sito.

B. NORME ELETTORALI APPLICABILI ALLE ELEZIONI DEI COMITATI

Per l'elezione dei Comitati Regionali vale quanto segue:

- le elezioni di persona dei Comitati Regionali avvengono, di norma, in un'unica giornata in concomitanza della prima giornata di votazioni in seconda convocazione per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Nazionale:
- gli aventi diritto al voto sono gli afferenti al Comitato Regionale risultanti ufficialmente alla Segreteria dell'Ordine, come da informazioni presenti sul sito, alla data di indizione delle elezioni. Tale elenco viene trasmesso ai singoli Comitati Regionali entro i 7 giorni successivi alla data di indizione delle elezioni stesse;
- il voto può essere esercitato anche per corrispondenza utilizzando il materiale trasmesso dall'Ordine Nazionale. Gli afferenti possono richiedere al Comitato Regionale copia della documentazione per le votazioni in caso di non ricevimento, smarrimento, etc., del materiale inviato dall'Ordine;
- le candidature devono essere formulate per iscritto, firmate ed indirizzate al Presidente dell'Ordine ed inviate anche per posta elettronica. Le candidature devono pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni;
- possono essere votati i soli afferenti che abbiano presentato regolare candidatura;
- i plichi contenenti le schede votate e gli elenchi dei votanti devono essere trasmessi dai comitati regionali alla Commissione elettorale centrale entro 3 giorni lavorativi dalla data di svolgimento delle elezioni; la Commissione elettorale centrale provvederà allo spoglio nello stesso giorno lavorativo o in quello immediatamente successivo allo spoglio del materiale relativo alle elezioni del Consiglio dell'Ordine; nel caso in cui lo spoglio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine sia avvenuto a seguito della prima votazione e nei casi eccezionali di assenza di concomitanti elezioni del Consiglio dell'Ordine, la Commissione elettorale centrale provvederà allo spoglio entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei plichi contenenti le schede votate e gli elenchi dei votanti.
- i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti, in caso di parità prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Per la validità delle elezioni deve votare almeno il 25% degli iscritti afferenti. Qualora il quorum non venga raggiunto il Consiglio dell'Ordine Nazionale può decidere nuove elezioni, oppure può procedere alla nomina diretta dei componenti del Comitato Regionale, previa delibera del Consiglio dell'Ordine Nazionale;



- in caso di rinuncia alla nomina, dimissioni, decadenza o altri impedimenti da parte di un componente il Comitato, gli subentra il primo dei non eletti; in mancanza il Consiglio dell'Ordine Nazionale stabilisce le modalità della reintegrazione del Comitato;
- entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale i componenti del Comitato Regionale devono riunirsi e comunicare per iscritto, anche per posta elettronica, al Consiglio dell'Ordine Nazionale l'attribuzione delle cariche di Presidente e Segretario e la sede del Comitato stesso. Nel caso tali indicazioni non pervengano nei termini il Consiglio dell'Ordine Nazionale attribuirà d'ufficio le cariche.